

## **Determinazione 6 giugno 2024, n. 7/DICU/2024**

**APPROVAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 63/2021/R/COM**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI**

#### **VISTI:**

- il Regolamento UE/2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A (TIBSI);
- la deliberazione 7 giugno 2018, 320/2018/E/idr, recante “Obblighi di comunicazione a carico delle imprese del sistema idrico per l’implementazione dell’anagrafica territoriale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell’applicazione del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/idr, recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per la proroga della Convenzione con Poste Italiane S.p.A.”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante “Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C e D come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 343/2021/A, recante “Approvazione della proposta di "Progetto Clienti Indiretti bonus gas 2021-2022” e della proposta di “Aggiornamento del Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali” approvato con deliberazione dell’Autorità 528/2019/E/com, presentate dalla Società Acquirente unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità, 9 novembre 2021, 480/2021/R/com, recante “Disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l’affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 480/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 554/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 717/2022/R/com, recante “Approvazione della proposta di "Progetto clienti indiretti bonus gas 2023-2025" presentata dalla Società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 194/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com recante “Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com” (di seguito: deliberazione 622/2023/R/com);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali (decreto-legge 124/19)”;
- la determina 20 luglio 2021, 6/2021 – DACU (di seguito: Determinazione 6/2021–DACU) c.m.i.;
- la determina 24 gennaio 2022, 2/2022 – DACU (di seguito: Determinazione 2/2022 -DACU);

- il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 dicembre 2020, n. 279 (di seguito: Parere 279/2020);
- il Comunicato dell’Autorità 20 settembre 2023, “Bonus sociale idrico: casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica”.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l’altro, che a decorrere dall’1 gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato fossero riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti che, a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU), avessero ottenuto un’attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE) in corso di validità compresa entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere i medesimi bonus;
- in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità:
  - dapprima, con deliberazione 585/2020/R/com, ha introdotto l’obbligo per i Gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito: Gestori Idrici), iscritti all’Anagrafica Operatori dell’Autorità e all’Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID), di accreditarsi al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) secondo le regole e le modalità operative previste dal relativo regolamento di funzionamento;
  - successivamente, con deliberazione 63/2021/R/come i relativi Allegati A, B, C e D, ha approvato le “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
  - inoltre, con deliberazione 223/2021/R/com - tenuto conto del Parere 279/2020 espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dal decreto-legge 124/19 – ha definito le modalità tecniche per la trasmissione da parte dell’INPS al SII dei dati personali tratti dalle DSU dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, limitatamente ai dati strettamente necessari al riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- nello specifico, l’Allegato A alla richiamata deliberazione 63/2021/R/com stabilisce, tra l’altro, le modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione dell’agevolazione agli aventi diritto; più in particolare, con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo I del medesimo Allegato, gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le condizioni di ammissibilità all’agevolazione medesima per le forniture elettriche, gas e idriche, dirette e indirette, per i clienti e gli utenti domestici in condizione di disagio economico;
- per quanto di interesse in questa sede, il Titolo IV, del medesimo Allegato A, stabilisce quali comunicazioni debbano essere inviate ai potenziali beneficiari dell’agevolazione e, in particolare, l’articolo 21, comma 21.1, ivi contenuto, prevede che “nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico dei

bonus sociali i soggetti interessati ricevono apposita missiva, che specifica i motivi del mancato riconoscimento della/delle agevolazione/i”;

- inoltre, gli Allegati B e C stabiliscono le modalità di identificazione delle forniture elettriche gas e idriche alle quali applicare la compensazione della spesa sostenuta per la fruizione del relativo servizio, prevedendo altresì specifici obblighi in capo al SII, anche relativamente al monitoraggio della corretta attuazione del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- più di recente, con la deliberazione 622/2023/ R/com sono stati modificati e integrati gli Allegati A, B, C e D alla deliberazione 63/2021/R/com e, in particolare, con riferimento a quanto oggetto della presente determinazione, è stato modificato l’articolo 21 dell’Allegato A;
- nello specifico è stato introdotto il comma 21.3, al fine di disciplinare i casi in cui il procedimento automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico non vada a buon fine, per cause non imputabili all’utente finale, tra le quali rientrano, per esempio, la mancata iscrizione del Gestore Idrico territorialmente competente all’anagrafica del SII;
- in particolare, con riferimento a tali casistiche, l’Autorità, a maggior tutela dell’utente finale e al fine di favorire l’erogazione del bonus sociale idrico agli aventi diritto, ha disposto l’invio di apposita comunicazione al soggetto intestatario della DSU, con la quale l’utente medesimo, che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti, possa essere informato della possibilità di richiedere direttamente al Gestore Idrico territorialmente competente l’agevolazione spettante, nei casi di mancato accreditamento di tale Gestore al SII o di Gestore accreditato al SII inadempiente alle disposizioni in materia di *privacy*;
- peraltro, con la menzionata deliberazione 622/2023/R/com, è stato integrato l’articolo 5 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo al comma 5.5 che, qualora il flusso di dati risulti carente dell’informazione relativa a un punto di prelievo di energia elettrica nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, il SII, acquisita dal Gestore Idrico territorialmente competente la comunicazione di esito negativo, effettui ulteriori tentativi di ricerca della presenza di un POD domestico attivo e, qualora la ricerca dia esito positivo, ne informi il Gestore Idrico.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 480/2021/R/com, sono state date disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l’affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai richiamati provvedimenti dell’Autorità;
- il sopracitato servizio è attualmente svolto da Postel SpA/Poste Italiane SpA;
- con la determinazione 6/2021–DACU, modificata e integrata con determinazione 2/2022 - DACU, è stato pubblicato il *format* delle comunicazioni previste dal richiamato articolo 21, comma 21.2, per consentire ai potenziali clienti indiretti gas

l'invio del PDR condominiale utile per verificare l'ammissibilità alla compensazione per le utenze indirette, nonché apposita comunicazione relativa alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato emesso quale agevolazione per tali forniture;

- in ragione delle criticità emerse in sede di implementazione del meccanismo di riconoscimento automatico, con particolare riferimento al bonus sociale idrico, il medesimo meccanismo è entrato a regime in modo graduale; oltre all'obbligo di accreditamento al SII di cui alla sopracitata deliberazione 585/2020/R/com, i Gestori Idrici, infatti, sono, stati interessati da ulteriori obblighi e adempimenti in materia di *privacy*, che hanno rallentato l'operatività del riconoscimento del suddetto bonus, nonché la piena efficacia delle disposizioni di cui alla deliberazione 63/2021/R/com;
- in ragione di quanto esposto al precedente alinea, l'Autorità, al fine di mantenere uniformità nella trattazione delle pratiche di bonus tra i diversi settori regolati, ha ritenuto di non procedere da subito all'invio delle comunicazioni di mancato riconoscimento dell'agevolazione ai menzionati clienti/utenti finali.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere con l'approvazione del testo delle comunicazioni previste dal novellato articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
- prevedere, pertanto, che i clienti e gli utenti finali, con riferimento alle DSU trasmesse dall'INPS a partire dall'1 febbraio 2025, ricevano adeguata informazione dei casi in cui il bonus non può essere loro corrisposto per difformità rilevate, cosicché essi possano provvedere, se del caso, alla correzione di tali difformità, dandone evidenza ai rispettivi gestori/venditori;
- disporre, in particolare, che, in caso di mancato riconoscimento del bonus sociale elettrico e gas, il SII invii ai clienti finali la comunicazione d'esito negativo con le seguenti tempistiche:
  - nel mese di luglio di ciascun anno, con riferimento a tutte le DSU ricevute da INPS da febbraio a giugno, nei casi in cui, malgrado le azioni previste dall'articolo 4, comma 4.3 dell'Allegato B alla delibera 63/2021/R/com, non siano stati superati i controlli di ammissibilità della pratica;
  - mensilmente a partire dal mese di agosto con riferimento alle DSU ricevute da INPS dal mese di luglio fino al mese di gennaio dell'anno successivo;
  - mensilmente a partire dal mese successivo alla data di valutazione negativa effettuata dal SII dopo aver ricevuto il codice PDR dal cliente finale, con riferimento alle forniture indirette gas;
- prevedere, altresì, con riferimento alle pratiche di bonus sociale idrico, che:
  - in caso di mancato riconoscimento dell'agevolazione relativamente a utenti diretti, le comunicazioni di esito negativo siano inviate dal SII, a decorrere dall'1 febbraio 2025, a partire dalle DSU trasmesse da INPS di competenza della medesima annualità, con flussi mensili, successivamente al ricevimento dell'esito da parte dei Gestori Idrici, previsto dall'articolo 6, comma 6.2, lettera c), dell'allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com;

- le comunicazioni di cui al precedente alinea contengano le specifiche cause di inammissibilità della fornitura, in modo che gli utenti finali possano eventualmente correggere e/o modificare, per il tramite del Gestore, le condizioni che hanno determinato l'inammissibilità al riconoscimento dell'agevolazione, stante l'avvenuta attestazione della condizione di disagio economico da parte dell'INPS;
- gli utenti del servizio idrico integrato ricevano una comunicazione che consenta loro di richiedere la compensazione direttamente al Gestore Idrico territorialmente competente, in tutti i casi in cui il mancato accreditamento del Gestore al SII (ovvero il mancato adempimento agli obblighi previsti in materia di *privacy*) abbia impedito il riconoscimento automatico del bonus sociale;
- la comunicazione di cui al precedente alinea venga inviata semestralmente a partire dall'anno 2025, prevedendo un primo invio nel mese di luglio e un secondo invio nel mese di marzo dell'anno successivo;
- transitoriamente, per le DSU di competenza 2024, nei casi in cui il Gestore Idrico territorialmente competente non risulti accreditato al SII, l'invio delle comunicazioni venga effettuato, con tre flussi successivi: il primo inviato nel mese di luglio, contenente le DSU ricevute da INPS dall'1 febbraio al 31 maggio 2024; il secondo, inviato nel mese di ottobre, contenente le DSU ricevute dall'1 giugno al 30 agosto, il terzo, inviato a febbraio 2025, contenente tutte le DSU rimanenti di competenza dell'anno 2024;
- in ottica di semplificazione e al fine di minimizzare gli oneri amministrativi legati al processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico, non prevedere uno specifico *format* di comunicazione nel caso di forniture idriche indirette, in quanto le tempistiche conseguenti all'applicazione dell'articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, non consentirebbero verosimilmente l'invio di una comunicazione utile al nucleo familiare entro il termine di validità della relativa attestazione ISEE, atteso anche che il medesimo nucleo potrebbe comunque essere ammesso all'agevolazione dopo gli aggiornamenti periodici della pratica compiuti dal SII;
- approvare le comunicazioni, allegate al presente provvedimento, con riferimento alle seguenti fattispecie:
  - mancato riconoscimento del bonus sociale elettrico e/o gas (Allegato 1);
  - mancato riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti diretti (Allegato 2);
  - mancato riconoscimento del bonus sociale gas per forniture condominiali (Allegato 3);
  - modalità di riscossione del bonus sociale idrico in caso di Gestori Idrici non accreditati al SII (Allegato 4);
- dare mandato ad Acquirente Unico al fine di:
  - integrare il *set* di comunicazioni attualmente previste dal contratto in essere tra Acquirente Unico S.p.A. e Postel S.p.A./Poste Italiane S.p.A.;
  - effettuare tutte le attività necessarie per inviare le comunicazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 ai clienti/utenti interessati.

## DETERMINA

1. di approvare le comunicazioni allegate, (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che hanno ad oggetto quanto segue:
  - mancato riconoscimento del bonus sociale elettrico e/o gas (Allegato 1);
  - mancato riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti diretti (Allegato 2);
  - mancato riconoscimento del bonus sociale gas per forniture condominiali (Allegato 3);
  - modalità di riscossione del bonus sociale idrico in caso di Gestori Idrici non accreditati al SII (Allegato 4);
2. di prevedere che, in caso di mancato riconoscimento del bonus sociale elettrico e gas, il SII invii, a partire dalle DSU trasmesse da INPS dall'1 febbraio 2025, la comunicazione d'esito negativo con le seguenti tempistiche:
  - nel mese di luglio con riferimento a tutte le DSU ricevute da INPS da febbraio a giugno, nei casi in cui, malgrado le azioni previste dall'articolo 4, comma 4.3 dell'Allegato B alla delibera 63/2021/R/com, non siano stati superati i controlli di ammissibilità della pratica;
  - mensilmente a partire dal mese di agosto con riferimento alle DSU ricevute da INPS dal mese di luglio fino al mese di gennaio dell'anno successivo;
  - mensilmente a partire dal mese successivo alla valutazione negativa effettuata dal SII dopo aver ricevuto il codice PDR dal cliente finale con riferimento alle forniture indirette gas;
3. di disporre, con riferimento alle pratiche di bonus sociale idrico, che in caso di mancato riconoscimento del bonus:
  - il SII invii, a partire dalle DSU trasmesse da INPS dall'1 febbraio 2025 le comunicazioni di esito negativo con flussi mensili, dopo il ricevimento di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.2, lettera c), dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com ad opera dei Gestori;
  - gli utenti del servizio idrico integrato ricevano una comunicazione che consenta loro di richiedere la compensazione direttamente al Gestore Idrico territorialmente competente, in tutti i casi in cui il mancato accreditamento del Gestore al SII (ovvero il mancato adempimento agli obblighi previsti in materia di *privacy*) abbia impedito il riconoscimento automatico del bonus sociale;
  - la comunicazione di cui al precedente alinea venga inviata semestralmente a partire dall'anno 2025, prevedendo un primo invio nel mese di luglio e un secondo invio nel mese di marzo dell'anno successivo;
4. di prevedere transitoriamente, per le DSU di competenza 2024, che l'invio delle comunicazioni, nei casi in cui il Gestore idrico territorialmente competente non risulti accreditato al SII, venga effettuato con tre flussi successivi: il primo inviato nel mese di luglio, contenente le DSU ricevute da INPS dall'1 febbraio al 31 maggio 2024; il secondo, inviato nel mese di ottobre, contenente le DSU ricevute dall'1 giugno al 30

- agosto e il terzo, inviato a febbraio 2025, contenente tutte le DSU rimanenti di competenza dell'anno 2024;
5. di prevedere che l'invio delle comunicazioni di cui ai precedenti punti sia ricompreso, senza ulteriori oneri, nei servizi di postalizzazione oggetto della Convenzione in essere tra Acquirente Unico e Postel S.p.A./Poste Italiane S.p.A., in attuazione della deliberazione 480/2021/R/com;
  6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 6 giugno 2024

IL DIRETTORE  
Rosita Carnevalini